



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore all'Urbanistica, Energia e Sport**

Via Vannetti, 32 – 38122 Trento

**T** +39 0461 496572

**F** +39 0461 499337

**pec** ass.entilocali@pec.provincia.tn.it

**@** ass.entilocali@provincia.tn.it

**web** [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

Ai Comuni

Alle Comunità di valle

Al Consorzio dei Comuni Trentini

e, p.c. Serv. Urbanistica e Tutela del Paesaggio

UMST Semplificazione e Digitalizzazione

APRIE

Servizio Industria ricerca e minerario

S502/2023/17.13.1/SV

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: L.P. 2 maggio 2022 n.4 - Autorizzazione Integrata per l'Energia (AIE) **per impianti "sopra soglia"**: specifiche in ordine al ruolo del Comune territorialmente competente all'interno del procedimento edilizio e urbanistico.

In riferimento alla Legge Provinciale sulle fonti rinnovabili 2 maggio 2022 n.4 si ritiene utile riepilogare il ruolo del Comune territorialmente competente in ordine al procedimento unico per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata per l'Energia disciplinato dall'art. 3 della L.P. 4/2022. In particolare si specifica di seguito la disciplina sulle opere libere ed il coordinamento tra la disciplina dell'attività edilizia normata dalla Legge per il governo del territorio 4 agosto 2015 n.15 e quella sulle varianti urbanistiche previste dalla legge sulle fonti rinnovabili 2 maggio 2022 n.4.

**Procedimento edilizio**

Il procedimento unico per l'Autorizzazione Integrata per l'Energia (AIE), in capo al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche dell'Agenzia Provinciale per le Risorse idriche e l'Energia, si applica per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile avente potenza superiore alle soglie individuate nella tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it) - C.F. e P.IVA 00337460224

nell'allegato A della L.P. 4/2022. Esso comprende e sostituisce tutti i titoli e le autorizzazioni necessarie, ivi compreso il Permesso di Costruire, per gli impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso.

È sull'indispensabilità di tali impianti, opere e costruzioni, che si ritiene di distinguere ove occorra il procedimento in capo alla Provincia, con l'autorizzazione integrata per l'energia, ed ove il permesso di costruire sia di competenza del Comune.

Nel caso in cui le opere e le infrastrutture siano funzionalmente connesse all'impianto di produzione di energia rinnovabile e finalizzate esclusivamente a tale impianto, il permesso di costruire relativo è ricompreso nell'AIE; alla dismissione dell'impianto anche l'opera andrà demolita e l'area dovrà essere riportata allo stato precedente l'intervento.

Qualora invece la realizzazione di un impianto avente potenza superiore alle soglie fosse attuata contestualmente ad interventi edilizi di nuova costruzione (a titolo di esempio: un impianto fotovoltaico sopra soglia sulla copertura di un edificio di nuova costruzione avente precipua finalità non energetica) si applica quanto previsto dall'art. 82 della L.P. 15/2015 in quanto l'impianto non è l'oggetto principale dell'intervento bensì una parte tecnologica collegata alla pratica edilizia.

In questo caso, il Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche di APRIE si esprime, esclusivamente per l'impianto e opere connesse, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del Permesso di Costruire, secondo le modalità già specificate dall' Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione - Ufficio Semplificazione, con circolare del 6/6/2023 - prot. PAT/RFP330-06-06-2023-0436189 trasmessa al Consorzio dei Comuni trentini. Si precisa che sarà comunque necessaria l'acquisizione dell'AIE per gli impianti sopra la predetta soglia.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.7 commi 1 e 2 della L.P.4/2022, l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di costruzioni esistenti (qualsiasi sia la potenza) e nelle pertinenze delle costruzioni esistenti con potenza fino a 50 kW, è possibile con sola Comunicazione Opere Libere e, se in area di tutela ambientale, tali opere sono esentate dall'autorizzazione paesaggistica. Va precisato che la legge prevede che *"restano fermi l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali e il rispetto delle norme sulla sicurezza, antisismiche, igienico-sanitarie e di tutela del pericolo idrogeologico"*, tra i quali rientrano – e si ricordano espressamente per la ricorrenza delle situazioni - gli atti di assenso della Soprintendenza per i Beni culturali per i beni soggetti a vincoli di interesse culturale.

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 7, *"nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi gli impianti solari fotovoltaici e termici devono essere installati in modo da minimizzarne la visibilità, con inclinazione identica o coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati, e possono essere installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione medesima"*.

**Varianti urbanistiche inerenti la L.P. 4/2022**

Ai sensi del comma 3 dell'art.3 della lp. 4/2022, il comune territorialmente competente partecipa alla conferenza decisoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata per l'energia.

È suo onere attestare la conformità urbanistica dell'intervento proposto, in relazione al proprio piano regolatore generale.

Quanto alla conformità urbanistica è opportuno precisare quanto segue.

La legge provinciale 4/2022 individua **aree** che, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021, sono **idonee** all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e in assenza di una specifica previsione urbanistica. Dette aree sono elencate nell'allegato B della legge.

I comuni, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge provinciale 4/2022, possono inoltre individuare ulteriori aree idonee a livello locale attraverso una variante adottata con la procedura semplificata di cui all'art. 39, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Il comune individua tali aree all'interno del proprio territorio scegliendo la localizzazione *“con particolare riguardo alle aree compromesse, alle aree non più utilizzabili per altri scopi e alle aree acquisite al patrimonio dell'ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi, incluse le aree agricole”*. La Variante è adottata, come sempre, nell'interesse pubblico.

**Nel caso di aree idonee già individuate, o per legge o per PRG, come già detto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dette aree sono idonee per definizione e non serve, pertanto, alcuna ulteriore variante in fase autorizzatoria.**

L'AIE nelle aree idonee determina una semplificazione del procedimento che prevede in particolare la riduzione di un terzo dei termini del procedimento e che l'autorizzazione paesaggistica, ove prevista, sia degradata a semplice parere non vincolante.

Va, peraltro, tenuto conto del vincolo previsto dall'art. 4 comma 2 della l.p. 4/2022 che prescrive per le aree idonee che *“l'installazione degli impianti avviene nel rispetto degli standard urbanistici e in modo da non limitare la destinazione d'uso della zona prevista dagli strumenti urbanistici”*.

Non è precluso al Comune, nell'ambito di una variante ordinaria avviata per altre finalità, inserire nuove aree idonee. In tal caso si segue l'iter previsto dagli articoli 37 e segg. della L.P. 15/2015 e tale tipologia di variante può intervenire su tutti gli aspetti urbanistici, ivi compresi la destinazione d'uso in caso di ripristini ambientali o altro e deve seguire l'iter ordinario previsto dalla disciplina urbanistica.

Per le aree di cui al punto d) dell'allegato B della LP 4/2022 (aree estrattive e cave), si rinvia a specifica circolare.

**Per le aree non ancora idonee** (es area agricola) vale il comma 2 dell'articolo 3 della Legge sulle fonti rinnovabili 2022 che prevede che **l'Autorizzazione Integrata per l'Energia costituisce, se occorre, variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP**. In questo caso è il richiedente

a dover produrre, tra i documenti per la domanda di autorizzazione, come da documenti allegati, anche la documentazione richiesta dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per la valutazione della conformità della variante al PUP e alle altre norme dell'ordinamento urbanistico provinciale. Tale variante prescinde dalla procedura prevista dall'art. 39 della L.P. 15/2015 per l'approvazione dei piani regolatori e delle relative varianti e integra la destinazione urbanistica dell'area, con l'introduzione di uno specifico tematismo di tipo "compatibile". Su tale aspetto, il Comune territorialmente competente si esprime, come per il progetto, in conferenza di servizi, nelle modalità previste dalla legge.

L'AIE, in questi casi, considerata la iniziale non idoneità di tali aree, seguirà la procedura prevista dall'articolo 3 della legge, con iter di 90 giorni. L'autorizzazione paesaggistica, vincolante, ove necessaria in quanto area di tutela ambientale, sarà rilasciata nella conferenza di servizi dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia.

Va sempre ricordato, su questi aspetti, che la Provincia è chiamata a raggiungere precisi obiettivi in termini di potenza installata entro le scadenze fissate dal Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030 e dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021. In quest'ottica va considerata la potestà pianificatoria dei diversi livelli istituzionali, facendo salvo la legge (il predetto art. 3 co. 2 della l.p. 4/2022) il rispetto "*delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e archeologico, del piano urbanistico provinciale (PUP) e del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche*".

L' "occorrenza" della Variante sarà pertanto indicata nella domanda, verificata dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio in conferenza di servizi e da quest'ultimo valutata sotto il profilo paesaggistico e della conformità al PUP, considerata la flessibilità del piano stesso nei precisi limiti indicati dalle sue norme di attuazione.

Si informa inoltre che in caso di applicazione, la ponderazione dell'interesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con prevalenza sul diverso assetto del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è stabilita a monte dalla legge, che attribuisce all'autorizzazione l'effetto di variante urbanistica. Non è pertanto richiesta una motivazione rafforzata al riguardo, avendo già il legislatore stabilito la prevalenza dell'interesse ambientale, rivolto alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rispetto al potere di pianificazione di competenza comunale, potendosi giungere a conseguire l'autorizzazione (sulla base dei pareri positivi prevalenti), anche in assenza di adesione o in presenza di parere contrario dell'Amministrazione comunale circa la compatibilità urbanistica dell'impianto. Si veda al riguardo Consiglio di Stato, Sez 4<sup>a</sup> - 31 marzo 2022 – n. 2368.

Si precisa che, costituendo l'Autorizzazione Integrata per l'Energia – ove occorra - variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP, qualora necessario autorizzare un intervento che, se singolarmente preso avrebbe bisogno di ricorrere all'istituto della deroga urbanistica di

competenza comunale, il relativo parere del Consiglio comunale verrà reso all'interno della stessa procedura di AIE.

Infine, con l'occasione, si ricorda che l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia, in accordo con il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio ha prodotto un documento di FAQ relativo alle varie questioni inerenti la L.P. 4/2022. Il documento, periodicamente aggiornato, è disponibile sul sito istituzionale al seguente link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/F.A.Q.-L.P.-2-maggio-2022-n.4#descrizione>. L'Ufficio Studi e Pianificazione delle Risorse Energetiche dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti anche facendo da raccordo con il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.

L'occasione è gradita per salutare cordialmente.

- avv. Mattia Gottardi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).